

Lottomatica Group S.p.A.

**POLITICA IN MATERIA DI DIVERSITÀ DEL COLLEGIO
SINDACALE**

*Approvata dal Collegio Sindacale in data 15 gennaio 2024 e successivamente modificata in data 9 marzo
2026*

1. INTRODUZIONE

Il D. Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016 (il “**Decreto**”) ha recepito all’interno dell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/95/UE relativa alla “comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”.

In primo luogo, il Decreto ha previsto che le società quotate, le banche e le imprese di assicurazioni di grandi dimensioni, redigano e pubblichino una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contenga informazioni concernenti temi di differente genere (a titolo esemplificativo, ambientali, sociali o riguardanti la lotta contro la corruzione).

In secondo luogo, il Decreto ha imposto nei confronti delle società quotate specifici obblighi di trasparenza informativa in materia di politiche di *diversity*.

A tal proposito, l’art. 10 del Decreto è stato implementato attraverso l’introduzione dell’art. 123-bis, comma 2, la lett. d-bis) del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**Testo Unico della Finanza**” o “**TUF**”) che ha inciso in maniera significativa sul modello di *governance* delle imprese, imponendo obblighi di trasparenza informativa verso il pubblico con riferimento alle politiche aziendali in materia di diversità, fatta salva l’applicazione del c.d. principio del “*comply or explain*”.

La Raccomandazione 8 del Codice di *Corporate Governance* prevede che la società definisca i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individui, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Il Principio VIII del Codice di *Corporate Governance* raccomanda una composizione adeguata dell’organo di controllo, atta ad assicurare l’indipendenza e la professionalità della propria funzione.

2. FINALITÀ

Lottomatica Group S.p.A. (“**Lottomatica**” o la “**Società**”), attraverso la presente Politica sulla Diversità (la “**Politica**”), persegue l’obiettivo, in linea con le aspettative degli *stakeholders*, nonché in coerenza con i pilastri su cui si fonda il sistema di *corporate governance* e i valori del Codice Etico di Lottomatica, di creare i necessari presupposti affinché il proprio organo di controllo sia posto in condizione di esercitare nel modo più efficace e virtuoso le proprie funzioni, mediante processi decisionali che esprimano una pluralità di qualificati ed eterogenei contributi.

La presente Politica, adottata dal Collegio Sindacale di Lottomatica, descrive quindi le caratteristiche ottimali della composizione del Collegio stesso, affinché esso possa esercitare nel modo più efficace i propri compiti di vigilanza, assumendo decisioni che possano concretamente avvalersi del contributo di una pluralità di qualificati punti di vista, in grado di esaminare le tematiche in discussione da prospettive diverse.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

La Politica si riferisce esclusivamente alla composizione del Collegio Sindacale di Lottomatica. Una distinta politica è prevista per la composizione del Consiglio di Amministrazione della Società.

4. PRINCIPI ISPIRATORI

Il Collegio Sindacale della Società è consapevole del fatto che la valorizzazione delle diversità è un valore di Lottomatica e un elemento fondante della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività d’impresa, rappresentando un paradigma di riferimento tanto per i dipendenti del Gruppo Lottomatica quanto per i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società.

Il Collegio Sindacale della Società, nel rispetto delle prerogative spettanti agli Azionisti in sede di designazione e nomina dei propri componenti, auspica che nella propria composizione sia perseguito un obiettivo di integrazione di profili manageriali, professionali, accademici o istituzionali, anche di carattere internazionale, tra loro diversi e che per le loro caratteristiche possano consentire un ottimale assolvimento delle funzioni di vigilanza demandate al Collegio Sindacale.

Il Collegio Sindacale auspica che si tenga altresì conto dell'importanza di una equilibrata rappresentanza di genere nonché dei benefici che possono derivare dalla presenza di diverse fasce di età e anzianità di carica dei propri componenti.

Il Collegio Sindacale di Lottomatica ritiene, inoltre, prioritario che al proprio interno si crei un clima franco e collaborativo e un ambiente inclusivo, nel quale ogni Sindaco sia in grado di esprimere al meglio il proprio potenziale e di massimizzare il proprio contributo.

5. COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

L'art. 2397 del Codice Civile prevede che il Collegio Sindacale si componga di tre o cinque membri Effettivi e di due Supplenti, e stabilisce che almeno un membro Effettivo e un Supplente debbano essere scelti tra i revisori legali, mentre, invece, i restanti membri devono comunque essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della Giustizia o tra professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

L'art. 148 del Testo Unico della Finanza prevede che lo statuto della Società stabilisca per il Collegio Sindacale un numero non inferiore a tre membri Effettivi e due membri Supplenti e richiede, a pena di decadenza dall'incarico, specifici requisiti di onorabilità e professionalità. Inoltre, si prevede anche che un membro Effettivo del Collegio Sindacale sia eletto dai soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

L'art 24 dello Statuto, similmente, prevede che *“l'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da 3 (tre) Sindaci Effettivi, e ne determina il compenso. L'Assemblea elegge altresì 2 (due) Sindaci Supplenti”*.

Inoltre, è anche previsto che non possano essere eletti Sindaci coloro che *“non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari”*.

Si rammenta che, in base alla normativa vigente¹, almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili e avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I sindaci che non siano in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero;
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

L'art. 24, comma iii), dello Statuto di Lottomatica precisa che si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti i settori di attività della Società, nonché le materie inerenti le

¹ Art. 1, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162.

discipline giuridiche privatistiche, amministrative, tributarie, le discipline economiche e finanziarie, quelle relative all'economia, all'organizzazione e alla finanza aziendale.

Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

Ai sensi della Raccomandazione 9 del Codice di *Corporate Governance*, tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di *Corporate Governance* per gli amministratori.

Si segnala che il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica, al fine di adeguarsi alle Raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*, ha approvato in data 27 febbraio 2023, il documento “*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'articolo 2, Raccomandazione 7, primo paragrafo, lettere c) e d), del Codice di Corporate Governance*” volto a identificare i criteri quantitativi e qualitativi per la valutazione di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci di Lottomatica e a individuare gli “stretti familiari” ai fini della Raccomandazione n. 7, lettera h) del Codice di *Corporate Governance* (“**Criteri di Significatività**”).

5.1. Parità di genere

La composizione del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio fra i generi ai sensi dell'art. 148, comma 1-bis, del TUF. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un quinto dei sindaci eletti, per il primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società e due quinti per i rinnovi successivi al primo. Ai sensi dell'art. 144-undecies.1, comma 3 del Regolamento Emittenti, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti dell'organo di controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.

Si segnala altresì che la Raccomandazione 8 del Codice di *Corporate Governance* raccomanda che almeno un terzo dell'organo di controllo sia costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi in misura conforme alla disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi.

5.2. Diversità di età e anzianità di carica, di competenze professionali

Al fine di assicurare un adeguato equilibrio degli aspetti relativi alla diversità, la Società, con riferimento all'**età e anzianità di carica**, assicura all'interno del Collegio Sindacale una bilanciata combinazione che, in differenti proporzioni, favorisce un'equilibrata pluralità di prospettive e di esperienze e, con riferimento alla **professionalità**, garantisce, per quanto riguarda il percorso formativo e professionale, la presenza di soggetti che soddisfino i requisiti di onorabilità e professionalità normativamente previsti, come richiesto dallo Statuto, così da consentire un ottimale assolvimento delle funzioni di controllo.

5.3. Monitoraggio dell'attuazione della Politica e suo aggiornamento

Il Collegio Sindacale di Lottomatica è responsabile del monitoraggio dei risultati derivanti dall'attuazione della presente Politica e dell'aggiornamento di quest'ultima.

Una descrizione dei risultati derivanti dall'attuazione della presente Politica è contenuta nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza.